



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge del 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii. "Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti";

VISTA la legge 16 gennaio 2003, n. 3, recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" e, in particolare, l'articolo 11, comma 2-bis, ai sensi del quale "Gli atti amministrativi anche di natura regolamentare adottati dalle Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che dispongono il finanziamento pubblico o autorizzano l'esecuzione di progetti di investimento pubblico, sono nulli in assenza dei corrispondenti codici di cui al comma 1 che costituiscono elemento essenziale dell'atto stesso";

VISTO l'articolo 1, comma 872, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 "legge finanziaria 2007" e ss.mm.ii.;

VISTA la comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007 "Appalti pre-commerciali: promuovere l'innovazione per garantire servizi pubblici sostenibili e di elevata qualità in Europa";

VISTO il Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 "Misure urgenti per la crescita del Paese";

VISTA la delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma del CUP;

VISTA l'Anagrafe nazionale delle ricerche (ANR), istituita e disciplinata con decreto del Presidente della Repubblica n. 382 dell'11 luglio 1980, nonché con i decreti del Ministro dell'università e della ricerca, nn. 564/2021 e nn. 615/2021;

VISTO il Decreto-legge del 9 maggio 2020 n.1 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 6 del 9 gennaio 2020 istitutivo del Ministero dell'Università e della Ricerca (MUR), convertito con modificazioni in Legge 5 marzo 2020 n. 2020, n. 12, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 61 del 9 marzo 2020 ed in particolare l'art.4 comma 1 dello stesso;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 settembre 2020, n. 164 rubricato "Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'Università e della Ricerca" pubblicato in GU Serie Generale n. 309 del 14.12.2020; in particolare l'art.11 comma 1, del predetto decreto di organizzazione il quale prevede "Il Ministero provvede al conferimento degli incarichi per le posizioni dirigenziali generali e non generali oggetto di riorganizzazione ai sensi del presente decreto, seguendo le modalità, le procedure e i criteri previsti dall'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165";

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26 marzo 2021 n.74, recante "Individuazione e definizione dei compiti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero dell'Università e della Ricerca";

VISTO il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i Regolamenti (UE) n. 1296/2013, n. 1301/2013, n. 1303/2013, n. 1304/2013, n. 1309/2013, n. 1316/2013, n. 223/2014, n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012;

VISTA la Comunicazione della Commissione 2014/C 198/01 "Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione" e ss.mm.ii.

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTA la Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19", da ultimo rettificata attraverso la comunicazione del 18 novembre 2021, C(2021) 8442 final "Sesta modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza della COVID-19"



Al Ministro dell'università e della ricerca

e modifica dell'allegato della comunicazione della Commissione agli Stati membri sull'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea all'assicurazione del credito all'esportazione a breve termine"

VISTA la comunicazione della Commissione 2016/C 262/01 sulla nozione di aiuto di Stato di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

VISTO il Decreto interministeriale del MIUR-MISE prot. 116 del 24 gennaio 2018, che reca *"Semplificazione in materia di costi a valere sui programmi operativi FESR 2014-2020: approvazione della metodologia di calcolo e delle tabelle dei costi standard unitari per le spese del personale dei progetti di ricerca e sviluppo sperimentale"*;

VISTO il Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;

VISTA la Comunicazione della Commissione Europea C(2021) 1054 *final* del 12 febbraio 2021, recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*

VISTO il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L57 del 18 febbraio 2021, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza dell'Unione Europea;

VISTO il Piano nazionale di ripresa e resilienza, ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021 ai sensi dell'art. 18 del Regolamento (UE) n. 2021/241;

VISTA la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia COM(2021) 344 *final* del 22 giugno 2021 e relativo allegato, adottata dalla Commissione Europea;

VISTA la decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia 10160/21 del 6 luglio 2021, ed in particolare l'Allegato riveduto dell'8 luglio 2020, concordato dal gruppo dei consiglieri finanziari, sulla base della proposta della Commissione COM(2021) 344 *final* del 22 giugno 2021;

VISTO l'articolo 1, comma 1042 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 ai sensi del quale con uno o più decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze (MEF) sono stabilite le procedure amministrativo-contabili per la gestione delle risorse di cui ai commi da 1037 a 1050, nonché le modalità di rendicontazione della gestione del Fondo di cui al comma 1037;

VISTO l'articolo 1, comma 1043, secondo periodo della legge 30 dicembre 2020, n. 178, ai sensi del quale al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del *Next Generation EU*, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sviluppa e rende disponibile un apposito sistema informatico;

VISTO il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, recante *"Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti."*;

VISTO il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, recante *"Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure"*;

VISTO il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante *"Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia"*;



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, recante “*Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose*”;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77;

TENUTO CONTO che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, nonché al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo;

CONSIDERATO che il Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia si compone di 6 missioni e 16 componenti per interventi complessivi pari a 191,5 miliardi di euro a valere sul Dispositivo di ripresa e resilienza “RRF”, e 30,04 miliardi a valere sul Fondo nazionale complementare “FNC”;

VISTI i principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

VISTI gli obblighi di assicurare il conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, recante “*Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*” e successiva rettifica del 23 novembre 2021;

TENUTO CONTO che, ai sensi del suindicato Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 e successiva rettifica del 23 novembre 2021, il Ministero dell'Università e della Ricerca è assegnatario di risorse previste per l'attuazione degli interventi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per complessivi 11,732 miliardi di euro, al fine di dare attuazione alle iniziative previste nell'ambito delle due componenti M4C1 “*Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università*” e M4C2 “*Dalla Ricerca all'Impresa*”;

TENUTO CONTO in particolare che la componente M4C2 “*Dalla Ricerca all'Impresa*” mira a sostenere gli investimenti in ricerca e sviluppo, a promuovere l'innovazione e la diffusione delle tecnologie, a rafforzare le competenze favorendo la transizione verso una economia basata sulla conoscenza e che le suddette linee d'intervento previste coprono l'intera filiera del processo di ricerca e innovazione, dalla ricerca di base al trasferimento tecnologico e che prevede l'impiego di risorse per complessivi 11,44 miliardi di euro;

VISTA in particolare la riforma 1.1 della M4C2 “*Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità*”;

TENUTO CONTO che la riforma 1.1 della M4C2, come previsto dal PNRR Italia, è attuata dal MUR e dal MiSE attraverso la creazione di una cabina di regia interministeriale e l'emanazione di 2 decreti ministeriali: uno in ambito mobilità, per aumentare e sostenere la mobilità reciproca di figure di alto profilo tra Università, infrastrutture di ricerca e aziende, l'altro in ambito semplificazione della gestione dei fondi per la ricerca, sulla base del Decreto Ministeriale 26 luglio 2016 n. 593 (registrato alla Corte dei Conti il 4 agosto 2016 reg. n. 3215 e pubblicato nella G.U. n. 196 del 23 agosto 2016) recante “*Disposizioni per la concessione delle agevolazioni finanziarie, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 di cui al Titolo III, Capo IX “Misure per la ricerca scientifica e tecnologica” del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134*”;

VISTO il Decreto Direttoriale n. 2308 del 4 ottobre 2021, attraverso il quale è stato costituito il gruppo di lavoro del MUR finalizzato alla revisione del suindicato decreto ministeriale 593 del 26 luglio 2016;

VISTE le Linee Guida definite dal Ministero dell'Università e della Ricerca per le iniziative di sistema della Missione 4 Componente 2, approvate con Decreto Ministeriale n. 1141 del 7 ottobre 2021, condivise con la Cabina di Regia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);



Al Ministro dell'università e della ricerca

VISTA la circolare MEF n. 266985 del 14 ottobre 2021, attraverso la quale sono state fornite indicazioni comuni a livello nazionale sui requisiti minimi da rispettare nell'attivazione delle procedure di selezione ed esecuzione degli interventi, trasmettendo le *"Istruzioni tecniche per la selezione dei progetti PNRR"*;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 10 novembre 2021, n. 1233, di istituzione della cabina di regia MUR – MiSE, ai fini dello svolgimento di attività connesse alle iniziative della componente M4C2 *"Dalla Ricerca all'Impresa"* del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza a titolarità del MUR;

VISTE le proposte di integrazione allo schema di decreto ministeriale avanzate dal MiSE, attraverso comunicazione e-mail del 19 novembre 2021;

RITENUTA per tutto quanto sopra esposto, la necessità di procedere, in attuazione della riforma 1.1 della componente M4C2 del PNRR *"Attuazione di misure di sostegno alla R&S per promuovere la semplificazione e la mobilità"*, alla emanazione delle nuove disposizioni procedurali per la concessione delle agevolazioni, a norma degli articoli 60, 61, 62 e 63 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134

ART. 1

(Definizioni e ambito di applicazione)

1. Ai fini del presente Decreto si applicano le seguenti definizioni:

- i) *"Soggetto Proponente"*: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata che propone una domanda, singolarmente o congiuntamente ad altri soggetti, partecipando ad un bando/avviso emesso dal Ministero;
- ii) *"Soggetto Beneficiario"*: ogni soggetto di natura giuridica pubblica e privata titolare di agevolazioni su Progetti di Ricerca finanziati dal Ministero;
- iii) *"Ministro e Ministero"*: il Ministro e il Ministero dell'Università e della Ricerca;
- iv) *"CNVR"*: il Comitato nazionale per la valutazione della ricerca, come definito dall'art. 64, decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108;
- v) *"Università"*: le università, statali e non statali, e gli istituti universitari a ordinamento speciale;
- vi) *"Enti Pubblici di Ricerca" (EPR)*: gli enti pubblici di ricerca di cui all'art. 1 del D.lgs. 218/2016;
- vii) *"Organismo di Ricerca"*: un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo *status* giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di Ricerca fondamentale, di Ricerca industriale o di Sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati;
- viii) *"FIRST"*: il Fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 61 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;
- ix) *"FSC"*: Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, strumento finanziario principale, congiuntamente ai Fondi strutturali europei, attraverso cui vengono attuate le politiche per lo sviluppo della coesione economica, sociale e territoriale e la rimozione degli squilibri economici e sociali in attuazione dell'articolo 119, comma 5, della Costituzione italiana e dell'articolo 174 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;



Al Ministro dell'università e della ricerca

x) "Intensità di Aiuto": importo lordo dell'aiuto espresso come percentuale dei costi ammissibili, al lordo di imposte o altri oneri, ai sensi dell'articolo 2 comma 1 punto 26) del Regolamento 651/2014;

xi) "Ricerca Industriale": ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, comprendente la creazione di componenti di sistemi complessi. Tale ricerca può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche;

xii) "Sviluppo Sperimentale": l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati. Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione di nuovi prodotti, processi o servizi;

xiii) "Ricerca Fondamentale": lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni commerciali dirette;

xiv) "Social Innovation": azioni di sostegno all'innovazione sociale, ovvero al collaudo e alla proiezione su scala di soluzioni innovative mirate a soddisfare esigenze sociali, occupazionali e formative;

xv) "Appalti Pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo": appalti finalizzati alla conclusione di contratti di servizi di ricerca e sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato e in cui un certo numero di imprese sviluppano in concorrenza tra di loro nuove soluzioni per le esigenze a medio e a lungo termine del settore pubblico, come da Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007;

xvi) "Progetto di Ricerca" o "Progetto": ogni progetto finanziato dal Ministero, nel quale risultino coinvolti, come beneficiari delle agevolazioni, soggetti di natura giuridica pubblica e privata;

xvii) "Progetti Internazionali": progetti nazionali di Ricerca fondamentale, Ricerca industriale e/o Sviluppo sperimentale, nell'ambito di progetti transnazionali inseriti in accordi e programmi europei e internazionali;

xviii) "Conto IGRUE": conto di contabilità speciale, aperto ai sensi del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 maggio 2014, sul quale transitano i fondi dell'Unione europea;

xix) "Ex Ante": il periodo a far data dalla presentazione della domanda da parte del Soggetto Proponente all'accettazione del decreto di concessione del Ministero;

xx) "In Itinere": il periodo a valere dall'accettazione del decreto di concessione da parte del Soggetto Beneficiario alla data di consegna dell'ultimo atto di rendicontazione;

xxi) "Ex Post": il periodo successivo alla conclusione della fase in itinere;

xxii) "TFUE": Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

xxiii) "PNR 2021-2027": Programma nazionale per la ricerca, documento che orienta le politiche della ricerca in Italia, individua priorità, obiettivi e azioni volte a sostenere la coerenza, l'efficienza e l'efficacia del sistema nazionale della ricerca;

xxiv) "PNRR": Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza a norma del Reg. (UE) 2021/241;

xxv) "Soggetto Attuatore": È il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR (es. consorzio, fondazione). In particolare, l'art.1, comma 4, lett. o)



Al Ministro dell'università e della ricerca

del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indica che i soggetti attuatori sono: “soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR”. L’art 9 comma 1 del Decreto-legge 31 maggio 2021, n.77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, specifica che “alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR, attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente”;

xxvi) “Soggetto Esecutore”: Soggetto e/o operatore economico a vario titolo coinvolto nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori) e individuato dal Soggetto attuatore nel rispetto della normativa europea e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici);

xxvii) “Do No Significant Harm (DNSH)”: non sostenere o svolgere attività che arrecano un danno significativo all’obiettivo ambientale, ai sensi, ove pertinente, dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852;

xxviii) “Partenariati-Pubblico-Privati (PPP)”: forme di cooperazione tra autorità pubbliche e soggetti privati che mirano a garantire il finanziamento, la costruzione e la gestione o la manutenzione di un’infrastruttura oppure la fornitura di un servizio;

xxvix) “Partenariati Estesii”: sono partenariati caratterizzati da un approccio interdisciplinare, olistico e *problem solving*, realizzati da reti diffuse di università, EPR, imprese, ed altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in una struttura consortile;

xxx) “Centri Nazionali”: sono aggregazioni di università ed EPR, auspicabilmente organizzati come Fondazioni o Consorzi, con il coinvolgimento di altri soggetti pubblici e privati, impegnati in attività di ricerca, altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, accomunati da obiettivi e interessi di ricerca strategici comuni, che si rifanno a tecnologie abilitanti, coerenti con le priorità del PNR e dell’agenda strategica per la ricerca dell’Unione europea;

xxxi) “Ecosistemi dell’innovazione”: sono reti di università, EPR, enti pubblici territoriali, altri soggetti pubblici e privati altamente qualificati e internazionalmente riconosciuti, auspicabilmente organizzati in forma consortile, finalizzati a favorire l’interazione fra gli stessi per stimolare la creazione e la promozione dell’innovazione e della sostenibilità per un’area/un territorio di riferimento. Le loro attività sono legate all’istruzione superiore, alla ricerca applicata, all’innovazione su specifiche aree, definite in base alla specializzazione del territorio;

xxxii) “Infrastrutture di Ricerca”: sono gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori. Hanno caratteristiche tecniche, di dimensione e di versatilità non realizzabili o sostenibili o utilizzabili proficuamente a livello di una singola istituzione. Tali infrastrutture sono quindi create per essere fruite da un’utenza ampia, nazionale, europea o globale attraverso accesso aperto su base competitiva. Comprendono laboratori o grandi strumenti o complessi di strumenti per la ricerca; risorse basate sulla conoscenza quali per esempio collezioni, banche dati, archivi o informazioni scientifiche strutturate; infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell’informazione e della comunicazione, quali le reti di comunicazione, il materiale informatico hardware, il software, e ogni altro mezzo necessario e fruibile dagli utenti per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o distribuite;

xxxiii) “Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione”: sono strutture, strumenti, impianti, risorse e servizi finalizzati ad aumentare la competitività nelle attività di ricerca e sviluppo dell’industria e per i servizi di pubblica utilità. Il loro obiettivo è sostenere le esigenze dell’innovazione basata sulla conoscenza. Pur mantenendo l’accesso aperto e competitivo, comune alle infrastrutture di ricerca, per gli utenti privati che contribuiscono all’innovazione aperta e ai dati aperti, le infrastrutture tecnologiche di innovazione offrono anche i propri servizi in modalità protetta. Nel caso di proposte di accesso industriale che richiedessero pieni diritti di proprietà intellettuale e riservatezza dei risultati, ciò avverrebbe a costi-reali e senza scopo di lucro da parte della infrastruttura di innovazione;



Al Ministro dell'università e della ricerca

xxxiv) "Grande programma e infrastruttura di ricerca o tecnologica di innovazione": investimento significativo, per importo e rilevanza strategica, realizzato dal Ministero nell'ambito del PNR o del PNRR attraverso una struttura complessa formata da un Soggetto Attuatore e Soggetti Esecutori;

xxxv) "Opzioni di costo semplificati" sono costi ammissibili calcolati secondo un metodo predefinito basato sugli output, sui risultati del progetto o su altri costi;

xxxvi) "Temporary framework" norme maggiormente flessibili in materia di aiuti di Stato;

2. Ai fini del presente Decreto, si applicano altresì, ove non espressamente richiamate, anche le definizioni previste dall'articolo 2 del Regolamento (UE) 651/2014 e dalla Comunicazione UE 2014/C 198/01 e dal Regolamento (UE) 2020/972 della Commissione del 2 Luglio 2020 che modifica sia il Regolamento (UE) n. 1407/2013 per quanto riguarda la sua proroga sia il Regolamento (UE) n. 651/2014 per quanto riguarda la sua proroga e gli adeguamenti pertinenti.

3. Il presente Decreto, in attuazione del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, disciplina le modalità di utilizzo e gestione del FIRST con riferimento agli interventi diretti al sostegno delle attività di Ricerca industriale, estese a non preponderanti processi di sviluppo sperimentale e delle connesse attività di formazione del capitale umano nonché di Ricerca fondamentale, inseriti in accordi e programmi europei e internazionali. Sono altresì comprese le attività finalizzate a supportare la collaborazione scientifica nazionale ed internazionale e la creazione di reti di ricercatori, finalizzate allo sviluppo di buone pratiche, allo scambio di dati e metodologie, anche con l'obiettivo di supportare i processi decisionali su specifiche tematiche. Sono, infine, comprese le attività finalizzate alla creazione e al rafforzamento di Infrastrutture di Ricerca, di Infrastrutture Tecnologiche di Innovazione e di Poli di Innovazione.

4. Le tipologie di intervento di Ricerca industriale, ai fini del presente Decreto, sono quelle indicate dalla norma di cui all'articolo 60, comma 4, lettere b), c), d), e), f), f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

5. Il presente decreto si applica anche ai medesimi interventi di cui al precedente comma 3 a titolarità del Ministero sostenuti dalle risorse del PNRR e dal Piano nazionale per gli investimenti complementari e a quelli sostenuti mediante altre risorse finanziarie, a valere su bilancio nazionale o su programmi dell'Unione Europea, di volta in volta assegnate al Ministero.

6. Il presente Decreto si applica agli aiuti trasparenti, intesi come quelli per i quali è possibile calcolare con precisione l'equivalente sovvenzione lordo (ESL) ex ante senza dover effettuare una valutazione dei rischi, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 2 di cui al Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii..

ART. 2

(Strumenti di sostegno. Forme, misure e modalità di assegnazione)

1. Ai sensi dell'articolo 60, comma 5, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134, sono strumenti a sostegno degli interventi: i contributi a fondo perduto, il credito agevolato, il credito di imposta ai sensi dell'articolo 1 del Decreto-Legge 13 maggio 2011 n. 70, convertito con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 2011 n. 106, la prestazione di garanzie, le agevolazioni fiscali di cui all'articolo 7, commi 1 e 4 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, i *voucher* individuali di innovazione che le imprese possono utilizzare per progetti di innovazione sviluppati in collaborazione con gli organismi di ricerca e diffusione della conoscenza presenti nel territorio nazionale.

2. Le misure degli strumenti di sostegno degli interventi di cui al precedente comma sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti previsti dalla disciplina dell'Unione europea in tema di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo e innovazione, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento 651/2014.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. L'agevolazione nella forma del credito agevolato è soggetta ad un tasso di interesse determinato con apposito provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze -MEF, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La durata del finanziamento è stabilita in un periodo non superiore a quindici anni, comprensivo di un periodo di preammortamento per un periodo di durata non eccedente i cinque anni.

ART. 3 (Risorse e Fondi)

1. Gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono realizzati a valere sulle complessive disponibilità del FIRST che, ai sensi dell'articolo 1, comma 872, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. sono annualmente ripartite con Decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nonché a valere sulle risorse stanziare nelle forme di cofinanziamento su Fondi gestiti dal Ministero, sulle disponibilità delle risorse derivanti da altri Fondi nazionali.

2. Le disponibilità del FIRST sono alimentate in via ordinaria dai conferimenti annualmente disposti dalla Legge di stabilità, dai rientri dei contributi concessi sotto forma di credito agevolato e, per quanto riguarda le aree sottoutilizzate, dalle risorse assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), nell'ambito del riparto dell'apposito Fondo.

3. Il Ministero può procedere, con onere a carico del FIRST, a specifiche attività di studio, analisi e monitoraggio per le quali può avvalersi di soggetti individuati ai sensi delle vigenti normative in materia di appalti pubblici di servizi.

4. Per quanto concerne i grandi programmi di ricerca, gli interventi di sostegno di cui al presente Decreto sono altresì realizzati a valere sulle disponibilità di altre risorse dell'Unione europea e nazionali di volta in volta assegnate al Ministero medesimo.

ART. 4 (Linee di intervento e modalità procedurali di carattere generale)

1. Le linee di intervento, in generale, si articolano in:

a) linea di intervento 1: interventi di cui alle lettere *b)*, *e)* ed *f-bis)* del comma 4 dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;

b) linea di intervento 2: interventi di cui alla lettera *c)* del comma 4 dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii;

c) linea di intervento 3: interventi di innovazione sociale di cui alla lettera *d)* del comma 4 dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii, prioritariamente proposti da giovani i cui requisiti di partecipazione sono definiti nei singoli bandi/avvisi;

d) linea di intervento 4: interventi di cui alla lettera *f)* del comma 4 dell'articolo 60 del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134 e ss.mm.ii.

2. Ai fini del presente Decreto, gli specifici interventi di cui al precedente comma 1 sono realizzati secondo modalità procedurali di carattere valutativo e negoziale, in conformità alle previsioni di cui ai successivi articoli, attraverso l'ausilio di strumenti informatizzati e comunque nel rispetto delle modalità procedurali disciplinate dal presente Decreto e dai singoli bandi/avvisi.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ART. 5 (Soggetti ammissibili)

1. Possono ricevere il sostegno di cui al presente Decreto i soggetti previsti dall'articolo 60, comma 3, del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, n. 134.

2. Il bando/avviso può prevedere specifici requisiti per la composizione dei Soggetti Proponenti, dei Soggetti Attuatori, dei Soggetti Realizzatore e/o Esecutori che partecipano alla realizzazione degli interventi, nonché il numero massimo di proposte che un Soggetto Proponente/Attuatore può presentare.

3. Ai fini della semplificazione dei rapporti istruttori e di gestione di ciascun intervento di cui al presente Decreto, nel caso di presentazione della proposta da parte di più soggetti, gli stessi individuano tra di loro, nel rispetto delle forme di legge, **il soggetto capofila mandatario**, il quale assolve, tra gli altri, i seguenti compiti:

- a) rappresenta i soggetti nei rapporti con il Ministero, agendo in proprio e per loro conto;
- b) presenta, ai fini dell'accesso alle agevolazioni e del mantenimento delle stesse, in nome proprio e per conto degli altri soggetti mandanti, la proposta o progetto di ricerca;
- c) richiede, in nome proprio e per conto degli altri soggetti, le erogazioni per stato di avanzamento;
- d) effettua il monitoraggio periodico sullo svolgimento del Progetto di ricerca;
- e) sottoscrive, in nome e per conto dei soggetti mandanti, il capitolato tecnico, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dal singolo bando/avviso nella forma predisposta dal Ministero.

I singoli bandi/avvisi possono prevedere eventuali ulteriori compiti e poteri da conferire al medesimo Soggetto Capofila.

4. Le imprese tra i soggetti ammissibili di cui al comma 1 del presente articolo devono inoltre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) non rientrare fra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non restituito gli aiuti individuati come illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- b) non trovarsi in condizioni da risultare impresa in difficoltà così come definita dall'art. 2 del Regolamento 651/2014 e dagli orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà, di cui alla Comunicazione 2014/C 249/01 del 31 luglio 2014 e ss.mm.ii.;
- c) altri requisiti specifici previsti dalla normativa europea o nazionale di riferimento.

5. Ove applicabile, l'individuazione di soggetti privati con cui presentare la proposta e realizzare l'intervento è effettuata dai soggetti pubblici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione.

ART. 6 (Costi ammissibili)

1. Ferma restando l'applicazione delle specifiche disposizioni contenute nei successivi articoli del presente Decreto, sono considerati ammissibili i costi effettivamente e definitivamente sostenuti dal soggetto beneficiario, o qualora applicabile dal soggetto attuatore e dai soggetti esecutori, che rientrano nelle categorie indicate nel Regolamento 651/2014, così come specificato nell'Allegato I della Comunicazione UE 2014/C 198/01 e ss.mm.ii., in coerenza e nel rispetto dei principi e delle norme dettate in materia di contabilità pubblica generale.

2. Nel rispetto dei limiti di cui al precedente comma 1, sono ammissibili i costi espressamente specificati nei singoli bandi/avvisi.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. L'imposta sul valore aggiunto (IVA) è un costo ammissibile solo se questa non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. Tale importo dovrà tuttavia essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei sistemi informatici gestionali, in quanto non è incluso nell'ambito della stima dei costi progettuali ai fini del PNRR.

4. L'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) non è un costo ammissibile. Ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo costituisce spesa ammissibile nel limite in cui non sia recuperabile e purché direttamente afferente all'intervento finanziato.

5. I costi ammissibili decorrono dalla data indicata nel decreto di concessione e comunque non prima del novantesimo giorno successivo alla data di presentazione della proposta.

ART. 7

(Modalità generali di presentazione)

1. Per la realizzazione degli interventi di cui presente Decreto, il Ministero con propri bandi/avvisi invita i soggetti ammissibili a presentare proposte nelle tematiche individuate.

2. I singoli bandi/avvisi prevedono normalmente i seguenti contenuti minimi:

- a) Finalità, Riferimenti normativi, Definizioni
- b) Dotazione finanziaria del bando/avviso
- c) Soggetti ammissibili
- d) Caratteristiche degli interventi, elementi della proposta, inclusi milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali connessi all'esecuzione dell'intervento
- e) Criteri di Ammissibilità
- f) Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto
- g) Termini e modalità di presentazione della domanda, inclusa la modulistica e i documenti da trasmettere
- h) Fasi, modalità, criteri di valutazione e approvazione della domanda
- i) Obblighi del Soggetto attuatore
- j) Modalità di gestione degli interventi
- k) Modifiche/variazioni dell'intervento
- l) Modalità di rendicontazione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale e delle spese
- m) Modalità di erogazione del sostegno
- n) Schemi di Capitolato Tecnico e relativo schema di Disciplinare
- o) Responsabili e punti di contatto
- p) Modalità di gestione dei risultati dei progetti e dei relativi dati
- q) Tutela della privacy

ART. 8

(Valutazione ex ante delle proposte progettuali)

1. La valutazione delle domande è preceduta dalla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando/avviso e prende in considerazione la qualità e gli aspetti economico-finanziari della proposta. I criteri e la procedura di valutazione sono definiti nel bando/avviso in conformità al presente decreto.

2. La valutazione è effettuata da Esperti Tecnico Scientifici "ETS" nominati dal Ministero, di nazionalità italiana o estera, individuati dal CNVR nell'ambito di appositi elenchi gestiti dalla Commissione Europea, dal Ministero stesso, da altre istituzioni nazionali, internazionali e comunitarie. La procedura di nomina è definita nell'avviso e garantisce che gli esperti, per numero e competenze, assicurino una valutazione rispondente ai principi di speditezza, imparzialità e assenza di conflitti di interesse. La valutazione è operata dagli ETS individualmente, in gruppi, collegialmente o in forma mista nel caso di più fasi, secondo quanto definito nel bando/avviso.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. Per la verifica dei requisiti di partecipazione e la valutazione degli aspetti economico-finanziari il Ministero può avvalersi, mediante convenzione in attuazione della Legge 30 dicembre 2020, n. 178 art. 1 comma 550, dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa - Invitalia, di banche e società finanziarie, ovvero di altri soggetti qualificati, dotati di comprovata competenza, professionalità e strumenti tecnici adeguati, individuati nel rispetto del diritto applicabile.
4. Gli esiti della valutazione sono documentati con una relazione contenente giudizi motivati rispetto a ciascun criterio definito nel bando/avviso. Qualora il bando/avviso disponga la formazione di una o più graduatorie, la valutazione include un punteggio assegnato secondo le modalità e lo schema di attribuzione ivi previsto.
5. La concessione del sostegno è disposta in base agli esiti della valutazione e, ove previsto dal bando/avviso, in base alla collocazione della domanda nella graduatoria.
6. Per i Progetti già selezionati nel quadro di programmi dell'Unione Europea o di accordi internazionali, a seguito di bandi/avvisi internazionali di ricerca, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18 del presente decreto.
7. Sulla base degli esiti delle valutazioni e delle verifiche di cui al presente articolo, il Ministero adotta e comunica provvedimenti conseguenti.

ART. 9 ***(Valutazione in due fasi)***

1. Per gli investimenti relativi a grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il bando/avviso può prevedere che la procedura di cui all'art. 8 sia preceduta da una manifestazione di interesse. In questo caso, la valutazione è condotta in due fasi e sono ammessi alla presentazione delle proposte esclusivamente i soggetti che abbiano superato la prima fase della selezione.
2. In relazione alle caratteristiche dell'investimento previsto, il bando/avviso può prevedere altresì l'obbligo per i soggetti proponenti di costituirsi secondo specifiche forme giuridiche e di adottare adeguati modelli di governance ai fini della concessione del sostegno e della realizzazione dell'intervento, inclusa la costituzione di un organismo interno di monitoraggio scientifico i cui componenti siano nominati dal Ministero.
3. Nella manifestazione di interesse i soggetti proponenti dichiarano il possesso dei requisiti di partecipazione e descrivono gli elementi essenziali della proposta richiesti dal bando/avviso, inclusi gli obiettivi, l'impatto atteso e, ove previsto, gli altri soggetti coinvolti e la tempistica di attuazione.
4. Gli esperti di cui all'articolo 8 effettuano la prima valutazione rispetto agli elementi contenuti nella proposta di cui al precedente comma, sulla base dei criteri indicati nel bando/avviso.
5. In esito alla valutazione di cui al precedente comma, il Ministero, secondo le modalità e le tempistiche previste nel bando/avviso, seleziona le proposte che accedono alla seconda fase della selezione. Il bando/avviso può prevedere un numero massimo di proposte da ammettere alla seconda fase.
6. Nella seconda fase della valutazione, i soggetti proponenti, secondo le modalità e le tempistiche dettagliate nel bando/avviso, presentano la proposta integrale del programma di ricerca ove non già integrata nella manifestazione di interesse, che sarà oggetto della valutazione definitiva condotta secondo la procedura di cui al precedente articolo 8.
7. Il Ministero, tramite i soggetti di cui all'art. 8, comma 3, procede alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti presentate nella manifestazione di interesse rilasciate dai soggetti ammessi alla seconda fase.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ART. 10 (Fase negoziale)

1. Il bando/avviso può prevedere che all'esito della procedura di valutazione sia avviata una fase negoziale per la definizione degli aspetti esecutivi dell'intervento, anche sulla base degli elementi migliorativi emersi nella relazione di cui all'art. 8 comma 4.
2. La fase negoziale precede il bando/avvio della procedura di contrattualizzazione di cui al successivo articolo 11 ed è condotta dal Ministero con i soggetti proponenti delle proposte risultate assegnatarie del sostegno, anche mediante il ricorso ad esperti ed organismi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dal bando/avviso.
3. La fase negoziale può riguardare:
 - a) l'integrazione della proposta con ulteriori linee di attività o ambiti, comunque affini ai contenuti della proposta medesima, anche con l'eventualità di cumulo di risorse provenienti da più fondi, qualora tale integrazione possa consentire una minore frammentazione e dispersione delle iniziative e delle risorse a titolarità del Ministero;
 - b) l'integrazione dei soggetti coinvolti in relazione a eventuali ulteriori attività;
 - c) la rideterminazione del piano dei costi;
 - d) la definizione dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'attuazione;
 - e) la definizione del piano delle erogazioni connesse ai milestones e ai targets di cui al punto precedente;
 - f) altre variazioni e/o integrazioni, comunque concordate tra le parti.
4. La fase negoziale si conclude con la finalizzazione della documentazione esecutiva dell'intervento e con la pubblicazione degli esiti finali/graduatoria ai fini dell'avvio della procedura di contrattualizzazione di cui all'articolo 11.

ART. 11 (Procedure di contrattualizzazione dei progetti approvati)

1. Per le proposte le cui valutazioni di cui ai precedenti articoli abbiano dato esito positivo, il Ministero adotta il conseguente decreto di concessione del sostegno spettante, di cui forma parte integrante il capitolato tecnico, il cronoprogramma di attuazione, l'insieme dei milestones e targets di livello europeo e nazionale - intermedi e finali - ed il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, lo schema di disciplinare o qualsiasi altro atto negoziale tra le parti previsto dall'avviso nella forma predisposta dal Ministero, contenente le regole e le modalità per la corretta gestione delle attività.
2. Il decreto di concessione delle agevolazioni, corredato dalla documentazione di cui al precedente comma 1 e opportunamente registrato dai competenti organi di controllo, è trasmesso al Soggetto Proponente e/o al Soggetto Attuatore per la successiva formale accettazione.
3. I pertinenti interventi approvati e i relativi soggetti fruitori sono iscritti – su istanza di parte – dal Ministero nell'Anagrafe Nazionale della Ricerca.
4. L'avvio delle attività di rendicontazione resta subordinata alla conclusione delle procedure di accettazione conseguenti all'adozione del decreto di concessione.
5. Il provvedimento ministeriale di diniego è comunicato tempestivamente ai Soggetti Proponenti e/o Soggetto Capofila corredato delle relative motivazioni.



Al Ministro dell'università e della ricerca

ART. 12

(Valutazione tecnico-scientifica in itinere)

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali, i soggetti attuatori e/o i soggetti esecutori, per il tramite del Soggetto capofila trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la complessiva documentazione attestante le attività progettuali svolte, con particolare riferimento al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, previste dal progetto approvato, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso. I soggetti beneficiari relazionano altresì a conclusione delle attività progettuali in ordine alla complessiva realizzazione del progetto finanziato dal Ministero.
2. La documentazione attestante le attività progettuali svolte è sottoposta alla valutazione dell'Esperto Tecnico Scientifico di cui all'articolo 8 comma 2).
3. Per la valutazione delle attività relative ai grandi programmi e infrastrutture di ricerca o tecnologica di innovazione, il Ministero può avvalersi di più ETS di cui al comma precedente, ovvero di specifici organi di valutazione scientifica di volta in volta individuati nei singoli avvisi, nominati dal CNVR. Ciascun bando/avviso definisce le procedure, i termini e le modalità per le valutazioni di cui al presente comma.
4. Il Ministero dispone i trasferimenti delle risorse in favore dei soggetti attuatori al positivo esito delle verifiche di cui ai precedenti commi e degli eventuali controlli specifici previsti dalle regole di gestione dei fondi utilizzati. In caso di riscontro negativo, il Ministero assume le conseguenti determinazioni di cui all'articolo 17 e, ove applicabili, alla procedura di cui all'articolo 15, comma 4).

ART. 13

(Verifiche amministrativo-contabili in itinere)

1. Nel corso dello svolgimento delle attività progettuali i soggetti beneficiari e/o i soggetti attuatori o esecutori/realizzatori, per il tramite del Soggetto capofila, trasmettono con cadenza periodica al Ministero, mediante l'utilizzo di strumenti e modalità esclusivamente di tipo telematico, la progressiva rendicontazione delle spese sostenute, secondo le tempistiche e la modulistica prevista dal bando/avviso.
2. Le verifiche rispetto alle rendicontazioni di spesa presentate dai soggetti beneficiari o attuatori sono demandate ai soggetti di cui al comma 3) del precedente articolo 8.
3. Gli esiti delle verifiche di cui al presente articolo attivano la procedura di riallineamento contabile di cui al successivo articolo 14 comma 3).

ART. 14

(Erogazioni e relative garanzie)

1. Per ciascun progetto approvato, ed ammesso al finanziamento, il Ministero attraverso specifico decreto di concessione, assicura una quota di anticipazione secondo le misure stabilite nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.
2. All'esito positivo delle verifiche di cui al precedente articolo 12, il Ministero, in base al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale ed in coerenza con il piano dei pagamenti connesso al conseguimento dei medesimi, previsti dal decreto di concessione del finanziamento di cui al precedente art. 11 comma 1), dispone le erogazioni del contributo pubblico, sino al massimo del 90% del costo complessivamente approvato.
3. Secondo le tempistiche e le modalità definite dal singolo bando/avviso, il Ministero, sulla base degli esiti delle verifiche di cui al precedente art. 13, accerta il contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, rispetto alle erogazioni precedentemente disposte, adottando, se necessario, le relative procedure compensative ai fini del riallineamento contabile.



Al Ministro dell'università e della ricerca

4. Nei casi di erogazioni in favore di soggetti attuatori di diritto privato, le medesime dovranno essere garantite da fideiussione bancaria o polizza assicurativa ovvero essere coperte da strumenti forniti a garanzia da un ente pubblico o dallo Stato membro, secondo gli indirizzi definiti nell'ambito dei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari.

5. L'erogazione finale è disposta a conclusione delle attività progettuali, sulla base dei costi effettivamente sostenuti dai soggetti attuatori e positivamente valutati secondo la procedura di cui all'articolo 13. Qualora l'ammontare delle erogazioni precedentemente disposte sia superiore all'ammontare del contributo pubblico maturato in relazione alle spese ammissibili, è disposto il recupero della differenza.

ART. 15

(Varianti progettuali)

1. Variazioni soggettive, riguardanti operazioni societarie dei beneficiari, e variazioni oggettive, riguardanti il piano dei costi e delle attività, così come presentato in fase di domanda ed approvato in fase di ammissione, sono ammissibili senza necessità di comunicazione preventiva da parte dei soggetti attuatori né approvazione preventiva da parte del Ministero, a condizione che dette variazioni siano circoscritte a casi limitati rispetto al progetto originari e non abbiano impatto rispetto alle finalità dell'intervento così come definito nell'avviso di cui all'articolo 7 comma 2 e al conseguimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali, connessi all'esecuzione del progetto.

2. I singoli bandi/avvisi di finanziamento possono definire vincoli rispetto alle tipologie ed all'entità delle variazioni ammissibili nel corso della realizzazione del progetto, l'eventuale procedura per la comunicazione delle medesime e l'approvazione da parte del Ministero.

3. Le variazioni intervenute nel corso del progetto sono oggetto di decreto ricognitivo finale, da redigersi a conclusione del progetto e preliminare all'erogazione del saldo finale.

4. Fatto salvo quanto previsto ai commi precedenti, qualora, nel corso delle verifiche di cui ai precedenti articoli 12 e 13, emergano significative deviazioni rispetto ad uno dei seguenti elementi riportati nel decreto di concessione:

- a) finalità dell'intervento;
- b) raggiungimento dei milestones e targets di livello europeo e nazionale, intermedi e finali;
- c) cronoprogramma di attuazione;
- d) volume di spesa;

il Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, può richiedere ai soggetti proponenti l'adozione di misure correttive e revisioni complessive di progetto, anche in termini di rideterminazione dei costi complessivi dell'intervento.

5. La proposta di revisione di cui al precedente comma è valutata dal Ministero, anche mediante il supporto di organi di supervisione scientifica di volta in volta individuati dai singoli bandi/avvisi di finanziamento, e approvata mediante apposito provvedimento Ministeriale, a modifica del provvedimento di concessione e degli elementi ivi contenuti.

6. Qualora la procedura di cui al precedente comma non consenta comunque il corretto e completo svolgimento del progetto finanziato, il Ministero adotta le determinazioni di cui all'articolo 17.

ART.16

(Valutazione e monitoraggio in itinere ed ex post)

1. Il Ministero attiva forme di monitoraggio periodiche finalizzate a valutare l'impatto e le ricadute generate dagli interventi finanziati, anche sul piano sociale ed economico.

2. I dati ed i risultati conseguiti per ciascun progetto confluiscono in apposite banche dati, con l'obiettivo di assicurarne l'accessibilità ed il riutilizzo da parte della comunità scientifica nazionale e internazionale.



Al Ministro dell'università e della ricerca

3. I soggetti beneficiari sono obbligati a rispondere a tutte le richieste di informazioni, di dati e di rapporti tecnici periodici disposte dal Ministero.

ART. 17 (Morosità, Revoca e Interruzione)

1. Il bando/avviso prevede specificamente i casi di revoca del sostegno concesso, disposto con provvedimento del Ministero sulla base delle verifiche e delle valutazioni effettuate ai sensi degli articoli precedenti.

2. Le agevolazioni possono essere revocate, in tutto o in parte in caso di:

- a) morosità e mancata restituzione degli interessi di preammortamento ovvero delle rate di finanziamento concesso, fatte salve le situazioni legate all'emanazione di specifici provvedimenti di emergenza volti all'introduzione di moratorie temporanee sul pagamento di mutui e finanziamenti;
- b) mancata realizzazione dell'intervento o mancato raggiungimento degli obiettivi previsti, fatti salvi i casi di forza maggiore, caso fortuito, o altri fatti ed eventi sopravvenuti e non prevedibili;
- c) grave inadempienza contrattuale, secondo quanto specificato nel bando/avviso;
- d) assenza di uno o più requisiti di ammissibilità non sanabili ed imputabile al soggetto beneficiario;
- e) fallimento del soggetto beneficiario o apertura nei confronti del medesimo di altra procedura concorsuale, fatta salva la possibilità per il Ministero di valutare la compatibilità della procedura medesima con la prosecuzione del progetto e nei limiti di cui ai commi successivi;
- f) provvedimenti definitivi di altre Autorità vigilanti che comportino la perdita dei benefici concessi;
- g) altri casi previsti dal bando/avviso e atti collegati.

3. In caso di revoca totale del provvedimento di concessione del finanziamento, il Ministero procede con il disimpegno dei relativi importi e il recupero delle eventuali somme già erogate, maggiorate degli interessi dovuti per legge e per contratto.

4. In caso di revoca parziale, il Ministero dispone la valutazione, attraverso gli esperti di cui agli articoli precedenti, dello stato di avanzamento, del livello di raggiungimento degli obiettivi, milestones e target e della autonoma funzionalità della parte correttamente realizzata. Sulla base degli esiti, il Ministero determina gli importi da revocare e disimpegnare, le somme da riconoscere al Soggetto Beneficiario, le erogazioni da effettuare ovvero gli importi per i quali disporre il recupero, maggiorati degli interessi dovuti per legge e per contratto.

5. Nei casi di procedure fallimentari e altre procedure concorsuali, fatte salve le previsioni di dettaglio di cui ai commi successivi, nel caso di intervento concluso, il Ministero può disporre, previo parere degli esperti di cui agli articoli precedenti, la revoca parziale del provvedimento di concessione e delle somme erogate a titolo di credito agevolato (recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca). Nel caso di Progetto in corso, il Ministero procede con le valutazioni di cui al comma 4, ai fini delle occorrenti determinazioni da assumere.

6. In caso di azienda in concordato preventivo o amministrazione straordinaria le cui attività progettuali si siano concluse positivamente prima della data di avvio della procedura – da intendersi coincidente con quella dei provvedimenti adottati dagli organi competenti ai sensi della normativa di riferimento – se il piano di ristrutturazione/concordatario prevede l'oggettiva continuazione delle attività imprenditoriali con salvaguardia e mantenimento dei posti di lavoro, non si procede alla revoca del contributo. Il credito vantato, oggetto della dichiarazione del credito, sarà riferito al solo debito residuo, oltre interessi contrattualmente previsti. Nei casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività si siano concluse positivamente, si può procedere chiedendo l'estinzione anticipata del finanziamento entro 30 giorni e, in caso di mancato pagamento, adottando il provvedimento di revoca, limitatamente alla parte di agevolazione concessa sotto forma di credito agevolato, prevedendo il contestuale recupero del debito residuo maggiorato degli interessi di revoca individuati nei singoli bandi/avvisi e/o nei relativi disciplinari. Restano salvi i casi di azienda in liquidazione volontaria le cui attività non



Al Ministro dell'università e della ricerca

si sono ancora concluse. Nei casi di concordato in bianco non viene meno, durante la pendenza del termine per la presentazione del piano, il requisito di qualificazione.

7. In presenza di interruzione della ricerca per motivi tecnici, l'Amministrazione si avvarrà della valutazione dell'esperto tecnico-scientifico che dovrà esprimersi in merito alla tipologia di interruzione, in particolare se la stessa sia stata determinata da motivi tecnici indipendenti dalla volontà del Soggetto Beneficiario. In tale caso il Soggetto Beneficiario avrà diritto al valore della ricerca eseguito per la parte correttamente realizzata, così come valutato all'esito delle verifiche previste, sino al momento dell'interruzione.

ART. 18 **(Progetti Internazionali)**

1. Le modalità di partecipazione, valutazione e selezione dei Progetti Internazionali sono stabilite nei bandi/avvisi europei o negli accordi bilaterali o multilaterali ai quali quest'ultimi afferiscono.

2. In deroga a quanto previsto dal precedente articolo 8 del presente decreto, per i soli bandi inseriti nell'ambito di iniziative internazionali nell'ambito dei quali le attività di valutazione scientifica *ex ante* e di selezione delle proposte da ammettere al finanziamento vengano effettuate a livello sovranazionale, il Ministero demanda dette attività alle suddette iniziative, riservandosi esclusivamente la valutazione dell'ammissibilità e, nel caso di soggetti di diritto privato la verifica della loro posizione rispetto alle certificazioni camerali, antimafia e di regolarità contributiva previste dalla legge.

3. In deroga a quanto previsto dall'articolo 15, nella fase internazionale del bando, ovvero prima della selezione delle proposte da ammettere al finanziamento, possono essere apportate variazioni in accordo con le regole definite dal bando/avviso internazionale.

4. Nei casi di cui al comma 2 del presente articolo, il Ministero prende atto dei risultati delle valutazioni effettuate, delle graduatorie adottate e dei progetti selezionati per il finanziamento dalle iniziative internazionali e dispone, entro 30 giorni dalla conclusione delle attività valutative internazionali, il decreto di ammissione al finanziamento dei progetti vincitori.

5. Ove previsto negli atti costitutivi delle iniziative internazionali e/o nelle convenzioni stipulate tra il Ministero e gli organi gestionali di dette iniziative, il Ministero può affidare agli organi gestionali delle iniziative internazionali la gestione della fase in itinere dei progetti, inclusa la stipula contrattuale e l'erogazione dei fondi nazionali ai beneficiari italiani come disposto nei precedenti articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 del presente decreto.

ART. 19 **(Appalti pubblici pre-commerciali di ricerca e sviluppo)**

1. Per le iniziative di ricerca e sviluppo, rispondenti alla finalità di fronteggiare le grandi sfide attuali riferite a settori strategici per il Paese e aventi rilevanti impatti socio-economici a carico dello Stato, il Ministero procede all'acquisizione di servizi di ricerca e sviluppo mediante appalti pubblici pre-commerciali ai sensi dell'articolo 158 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, nonché in coerenza con gli orientamenti della Comunicazione della Commissione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre 2007.

2. Per i servizi di cui al precedente comma 1 sono esclusi i provvedimenti di concessione di finanziamento e di aiuti di Stato.

3. Il Ministero non avoca a sé lo sfruttamento esclusivo, a fini propri, dei risultati e dei benefici di ricerca e sviluppo derivanti dall'appalto pubblico pre-commerciale avviato. I diritti di proprietà intellettuale spettano interamente agli operatori economici partecipanti alla gara di appalto pubblico pre-commerciale, affinché possano sfruttarli



Al Ministro dell'università e della ricerca

commercialmente, vendendo la soluzione ad acquirenti terzi. Le singole procedure di appalto possono prevedere forme di condivisione, tra acquirente pubblico e soggetti appaltatori, della proprietà intellettuale dei risultati conseguiti dalla ricerca.

4. Tra i soggetti appaltatori sono ammessi le imprese, in forma singola o associata, nonché le università, gli enti pubblici di ricerca e gli altri organismi di ricerca e diffusione della conoscenza. Al fine di assicurare che le invenzioni industriali o comunque i brevetti scaturiti dall'attività di ricerca espletata nell'ambito dell'appalto pubblico pre-commerciale non rimangano inutilizzati, i bandi/avvisi prevedono, tra i requisiti di ammissione, che il soggetto che intenda concorrere sia dotato di strutture organizzative e contabili idonee allo sfruttamento commerciale dei diritti di proprietà intellettuale e alla loro gestione.

5. Il Ministero può stipulare accordi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e dell'articolo 9, commi 1 e 2 del Decreto-Legge 13 maggio 2011, n.70 convertito con modificazioni dalla Legge 12 luglio 2011, n.106, con altre pubbliche amministrazioni, aventi ad oggetto la condivisione della gestione di procedure di appalti pubblici pre-commerciali destinati a soddisfare specifici fabbisogni di innovazione. Negli accordi è determinato l'onere finanziario a carico di ciascuna delle parti titolari della procedura. Il responsabile del procedimento è nominato in ogni caso dal Ministero.

ART. 20 **(Social Innovation)**

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno delle azioni di Social Innovation di cui al precedente articolo 1, comma 1, n. xiv) e articolo 4, comma 1, lett. c), del presente Decreto, si rinvia alle disposizioni dei singoli bandi/avvisi.

ART. 21 **(Spin off per attività di ricerca)**

1. I Soggetti Proponenti possono presentare al Ministero dell'Università e della Ricerca una domanda di agevolazione per specifici progetti per la realizzazione delle attività di cui all'articolo 60, comma 4, lett. f-bis) del Decreto-Legge 22 giugno 2012, n. 83. A tal fine l'intervento del Ministero opera secondo i criteri e le modalità procedurali stabiliti nel presente Decreto e negli appositi bandi/avvisi ministeriali.

2. Le domande di cui al comma precedente possono essere presentate da professori e ricercatori universitari e dagli enti pubblici di ricerca e da dottorandi di ricerca e titolari di assegni di ricerca di cui all'articolo 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997 n. 449.

3. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 possono presentare le domande anche congiuntamente ad uno o più dei soggetti previsti all'articolo 5 del presente Decreto, che saranno specificati negli appositi bandi/avvisi ministeriali, comprese le società di assicurazione, le banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, gli intermediari finanziari di cui agli artt. 106 e 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, n. 385, i fondi mobiliari chiusi istituiti con Legge 14 agosto 1993, n. 344, le società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo istituite con l'articolo 2 della Legge 5 ottobre 1991, n. 317, i fondi mobiliari chiusi di cui all'articolo 36 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e ss.mm.ii..

4. Alla presentazione della domanda, i Soggetti Proponenti devono contestualmente allegare alla medesima formale dichiarazione di impegno a costituirsi in società entro e non oltre la data di decretazione di concessione dell'agevolazione, e comunque entro e non oltre 30 giorni da una formale richiesta da parte del Ministero.

5. I Soggetti Proponenti di cui al precedente comma 2 sono ammissibili agli interventi del presente decreto solo ove i relativi regolamenti universitari o degli enti di appartenenza ne abbiano disciplinato la procedura autorizzativa



Al Ministro dell'università e della ricerca

e il collocamento in aspettativa ovvero il mantenimento in servizio o nel corso di studio, e abbiano definito le questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale nonché le limitazioni volte a prevenire i conflitti di interesse con le società costituite o da costituire.

6. I Soggetti Proponenti devono presentare una descrizione dettagliata del Progetto di ricerca, unitamente alle informazioni relative al mercato di riferimento, nonché ad un piano di sviluppo e ad un piano finanziario della nuova società. I Soggetti Proponenti si impegnano, altresì, a fornire tutti gli elementi complementari necessari alla valutazione della domanda.

7. Le modalità di presentazione delle domande, le modalità ed i criteri di valutazione, i costi ammissibili, le forme ed i limiti di aiuto concedibili, le modalità di rendicontazione e di erogazione e ogni altra condizione inerente la concessione dell'aiuto saranno disciplinate da appositi bandi/avvisi.

ART. 22 **(Poli di innovazione)**

1. Nel caso di interventi diretti al sostegno ai Poli di Innovazione, che rientrino nelle categorie di aiuti all'investimento e di aiuti al funzionamento, i costi ammissibili e le intensità di aiuto sono fissate nei singoli bandi/avvisi secondo percentuali e modalità di intervento compatibili con i limiti previsti negli Allegati I e II della Comunicazione UE 2014/C 198/01 e ss.mm.ii, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento 651/2014 e ss.mm.ii..

ART. 23 **(Interventi di pubblicità e trasparenza)**

1. I bandi/avvisi di cui ai precedenti articoli del presente decreto possono anche prevedere, nel rispetto della riservatezza dei dati progettuali e della protezione della proprietà intellettuale, la pubblicazione "Open Data" e "Open Access" di tutti i dati concernenti le domande presentate, le domande selezionate, le valutazioni conseguite, le risorse assegnate, le tempistiche di valutazione e di erogazione delle risorse, i risultati conseguiti.

ART. 24 **(Disposizioni transitorie e finali)**

1. Per il completamento degli adempimenti connessi alla realizzazione dei progetti presentati in vigenza di precedenti disposizioni, restano vigenti i criteri e le modalità procedurali stabilite dalle disposizioni stesse.

2. La vigenza del presente regime di aiuti di Stato alla ricerca, sviluppo ed innovazione è subordinata alla vigenza del Regolamento (UE) 651/2014 e ss.mm.ii.

3. Il presente Decreto è trasmesso alla Corte dei conti ed entra in vigore il giorno successivo alla sua registrazione.

Roma, 13 dicembre 2021

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ
E DELLA RICERCA
(*prof.ssa Maria Cristina Messa*)